



CITTA' DI MOLFETTA

Settore Patrimonio

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DELLA GESTIONE DELL'AREA ABBANDONATA AD USO SPORTIVO CON RECINZIONE SULLA VIA DEL GESU' NELLA ZONA DI ESPANSIONE 167

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO

Premesso che:

- il Sindaco, in data 27/11/2017 prot. n. 68934, ha emanato un atto di indirizzo per la pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata al recupero funzionale dell'area ad uso sportivo con recinzione sulla via del Gesù in esecuzione del "Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale", approvato con delibera commissariale n. 111 del 21/12/2016;

- il Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con delibera commissariale n. 111 del 21/12/2016 prevede la possibilità ex art. 19 di concedere in uso gli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali, Associazioni sportive senza finalità di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 03.05.2018, immediatamente eseguibile, in base alla quale sono stati approvati i criteri di assegnazione in uso dell'area ad uso sportivo senza rilevanza imprenditoriale con recinzione sulla via del Gesù nella zona di espansione 167, ai quali si dovrà attenere il Dirigente del Settore Patrimonio;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Patrimonio n. gen. del

RENDE NOTO

Che l'Amministrazione Comunale di Molfetta intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate alla concessione in uso dell'area ad uso sportivo senza rilevanza imprenditoriale con recinzione ubicata sulla via del Gesù nella zona di espansione 167 secondo le modalità stabilite dal presente avviso pubblico.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Concessione in uso dell'area a fini sportivi senza rilevanza imprenditoriale con recinzione sulla via del Gesù nella zona di espansione 167, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con delibera commissariale n. 111 del 21/12/2016

L'area oggetto del presente avviso ha la seguente identificazione catastale:

Catasto Fabbricati nel Fg. 17, P.lla 99, mq. 1.500

La destinazione urbanistica dell'area è rilevabile dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Settore Territorio in data 16.03.2018

ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI DELL'AVVISO

I soggetti destinatari del presente avviso sono, ai sensi dell'art. 19 del regolamento, "Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali, Associazioni sportive senza finalità di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare".

ART. 3 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali. L'area, nella composizione su indicata, è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente nota al concessionario. All'atto della presa in gestione dell'area verrà redatto apposito verbale di consegna.

Il Concessionario dovrà rendere funzionale a proprie spese l'area oggetto dell'Avviso Pubblico per attività sportive ivi compatibili secondo le disposizioni dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale e del citato Regolamento comunale.

Le spese di manutenzione ordinaria relative all'area saranno a carico del concessionario, compresi i manufatti, le attrezzature, le recinzioni ed ogni altra pertinenza dell'area.

Per la concessione si applica il canone risultante dall'offerta a rialzo presentata in sede di gara partendo da un valore di base pari ad euro 680,00 annui oltre IVA (se dovuta), determinato dal Settore Territorio sulla base della previsione del costo delle opere necessarie al recupero funzionale dell'area.

Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del concessionario (gare – Campionati – ecc.) e comunque nel rispetto delle esigenze di utilizzo dell'impianto dello stesso, l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare l'area per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati. A tal scopo dovrà essere dato un preavviso al concessionario di almeno 15 giorni. L'Amministrazione Comunale si riserva n. 05 giornate gratuite all'anno per manifestazioni all'interno dell'area.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì di individuare istituti scolastici del territorio comunale a cui concedere, in orario mattutino (dalle 8.00 alle 13.00), oltre a quanto previsto al precedente comma, l'utilizzazione gratuita dell'area per finalità di promozione dello sport, in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti istituti.

Le modalità di gestione sono disciplinate sia per quanto riguarda gli aspetti giuridici che quelli economico-patrimoniali nello schema di convenzione allegato al presente avviso.

ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Ai sensi dell'art.19 del Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, i partecipanti alla presente manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – requisiti di idoneità di ordine generale;
- non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con L'Amministrazione Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali;
- non risultare morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Tale requisito può essere superato nel caso in cui il richiedente, unitamente alla domanda di partecipazione, presenti un congruo piano di rientro;
- contenere all'interno dello statuto o dell'atto costitutivo le seguenti previsioni:
 - assenza di finalità di lucro;
 - democraticità della struttura;
 - elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;
- iscrizione al Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche del CONI, di cui al D.Lgs. n. 242/99, all'art.90 della Legge n. 289/2002, alla Legge n. 186/2004 e alla Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 349/2009.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della manifestazione d'interesse.

Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa in carta semplice e sottoscritta dal candidato, corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, secondo il modello Allegato (A).

ART. 5 – CANONE RICOGNITORIO A BASE DI GARA

Per la concessione si applica il canone risultante dall'offerta a rialzo presentata in sede di gara partendo da un valore di base pari ad euro 680,00 annui, oltre IVA (se dovuta).

Sono ammesse solo offerte in aumento rispetto al canone fissato.

Il canone ricognitorio è comprensivo della concessione gratuita al concessionario della pubblicità negli spazi interni all'area, in ottemperanza a quanto stabilito dall' art. 3 comma 66, della Legge n. 549/95 e successive modifiche ed integrazioni, e alla Legge della Regione Puglia del 4 dicembre 2006, n.33, avente ad oggetto: "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti".

Il suddetto canone di concessione ovvero quello che risulterà dall'offerta economica dovrà essere versato in due rate semestrali anticipate a partire dalla data del primo versamento che corrisponderà alla data di stipula della convenzione. Il gestore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento

del canone oltre il termine previsto e non potrà far valere alcuna eccezione ed azione, se non dopo aver onorato le scadenze alle date previste.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Comunale per l'uso e la gestione dell'area è di 4 anni. La buona gestione e conduzione dell'area data in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima. La durata della concessione può avere una durata massima di 8 anni a fronte di opere di valorizzazione dell'area effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà rendere funzionale a proprie spese l'area oggetto dell'Avviso Pubblico al fine di potervi svolgere le attività sportive ivi compatibili secondo le disposizioni dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale e del citato Regolamento comunale.

Il concessionario dovrà provvedere ad intestare a proprio nome tutti i contratti relativi alla fornitura delle utenze (energia elettrica, gas, acqua e telefoniche) e a pagare regolarmente le aziende erogatrici.

Alla scadenza l'impianto dovrà essere restituito in buone condizioni salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso ed alla vetustà, pertanto il Concessionario si obbliga ad utilizzare l'area con riguardo e cautela onde evitare danni di qualsiasi genere e terrà comunque sollevato il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni a persone e cose.

Il concessionario dovrà, inoltre, farsi carico dei controlli periodici di legge previsti per gli impianti.

Il Concessionario dovrà annualmente produrre all'Ufficio Sport analitica relazione scritta delle manutenzioni effettuate.

L'affidatario deve inoltre provvedere:

- Al pagamento a favore del Comune di Molifetta del canone semestrale di utilizzo di cui al precedente articolo 5;
- a stipulare idonea polizza assicurativa che sollevi il Comune da ogni responsabilità civile e penale nei confronti di terzi;
- all'apertura e chiusura dell'area;
- alla pulizia dell'area;
- alla gestione e manutenzione di tutti gli impianti tecnologici nel rispetto della normativa di riferimento in materia;
- alla riparazione dei danni prodotti agli impianti da terzi o da propri dipendenti, salvo rivalsa verso responsabili;
- alla custodia e vigilanza, anche notturna. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'area. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il Concessionario medesimo;
- alla vigilanza sul corretto utilizzo delle strutture segnalando immediatamente al Comune eventuali danni o semplici negligenze addebitabili all'utente autorizzato;

- ad accertare il possesso da parte degli utilizzatori delle necessarie autorizzazioni amministrative;
- all'applicazione ed il rispetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 33 del dicembre 2006 recante "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti";
- al rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto;
- all'adempimento degli obblighi previsti dal D.M. 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e ss.mm.ii.;
- ad assicurare la normale e corretta fruizione da parte degli utilizzatori e di eventuale pubblico.

Il concessionario è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'area, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, sino alla revoca della concessione che verrà approvata decorsi 30 giorni dall'invito del Comune ad adeguarsi agli adempimenti e prescrizioni.

In tutti i suddetti casi di utilizzazione dell'area da parte del Comune o delle scuole, la custodia e la pulizia dell'area rimangono comunque a carico del concessionario.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE

In considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, della riserva di disponibilità a favore dell'Amministrazione Comunale e dell'onerosità della gestione, il Comune di Molfetta si impegna a provvedere alle spese di manutenzione straordinaria dopo il terzo anno di convenzione decorrente dalla stipula, purché non causate da mancata esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria o comunque da incuria. La manutenzione straordinaria degli impianti potrà avvenire anche a cura del gestore ma solo per motivate esigenze e previa approvazione da parte dell'Amministrazione.

ART. 9 – PUBBLICITA'

E' data facoltà al gestore di sfruttare la pubblicità negli spazi dati in gestione anche con mezzi elettronici, previa le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del Gestore, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del gestore.

ART. 10 - TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Concessionario dovrà applicare per l'uso (sia sportivo che per altre attività) della struttura sportiva, le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

La riscossione delle tariffe è effettuata dal Concessionario.

Tutte le tariffe devono intendersi comprensive di IVA.

L'uso della struttura sportiva da parte dell'Amministrazione Comunale sia per esigenze scolastiche che per altre attività comunque consentite, è sempre a titolo gratuito.

ART. 11 – PERSONALE

Il gestore è tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale in servizio alle proprie dipendenze o prestatore d'opera a qualunque titolo, di quanto prescritto dai relativi Contratti Nazionali di Lavoro nonché dalle normative vigenti in merito a ciascuna posizione e concernenti gli adempimenti fiscali, amministrativi, assicurativi e previdenziali ed espressamente solleva l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie, nonché alle assicurazioni sul personale suddetto. Il concessionario si obbliga, altresì, ad operare in piena osservanza con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

Per tutta la durata dell'affidamento, è vietata la cessione a terzi, sia totale che parziale, della gestione dell'area.

ART.13 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ATTIVITA'

Il Comune di Molfetta può in qualsiasi momento sospendere lo svolgimento dell'attività all'interno dell'area per motivi di pubblica utilità, sicurezza ed igienici, senza che per questo il Gestore possa far rivalsa nei confronti del Comune medesimo.

L'Amministrazione potrà revocare la concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, inadempienze contrattuali, debitamente motivate e fatti salvi eventuali diritti del Gestore al rimborso, secondo le vigenti disposizioni di legge.

ART. 14 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Tutte le responsabilità civili e penali di tutto ciò che avviene all'interno dell'area sportiva sono a carico del Gestore, che si obbliga con la presente al rispetto di tutti gli adempimenti di legge previsti per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm.ii. Il Gestore terrà comunque sollevato il Comune di Molfetta da ogni responsabilità per danni a persone o cose connessi alla gestione dell'impianto. L'affidatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza soprattutto in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive ufficiali con presenza di pubblico e deve avvalersi di una persona appositamente incaricata, presente durante l'esercizio dell'attività sportiva e nelle fasi di afflusso e di deflusso degli spettatori. Per la corretta gestione della sicurezza, deve curare la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Il legale rappresentante è considerato responsabile dell'area se prima dell'avvio dell'attività sportiva non sarà comunicato all'Ente un diverso nominativo appositamente allo scopo delegato. Il piano di emergenza deve essere redatto/aggiornato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. e deve tener conto di eventuali specifiche prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza sui

Locali di Pubblico Spettacolo. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che dovessero verificarsi all'interno dell'area per tutta la durata della convenzione, limitatamente alle attività di competenza dell'affidatario.

Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni a persone e cose, il Gestore deve avere stipulato, con primaria Compagnia di assicurazione, a proprie spese e per tutta la durata del presente contratto, le polizze assicurative per R.C.T., associati e non, per la copertura di ogni rischio derivante dalle attività esercitate, (nessuna esclusa ed eccettuata) dall'uso dell'area, dallo svolgimento di manifestazioni sportive, per un massimale unico di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); detta polizza contiene espressa rinuncia della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa verso il Concedente e contiene appropriate clausole rivolte a tenere indenne il Concedente in relazione alla responsabilità per qualsiasi eventuale danno. Il Gestore a propria cura e spese deve avere stipulato specifica polizza con primaria Compagnia di Assicurazione, per un massimale assicurativo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) contro i danni dell'incendio, rischi accessori e ricorso terzi, relativa alle proprie responsabilità.

Il Gestore non potrà apportare alcuna variazione al Contratto assicurativo senza la preventiva autorizzazione del Concedente. Si conviene che in caso di interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Concedente su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione.

Le polizze devono prevedere che gli utenti dell'area siano considerati terzi tra loro.

Il concessionario deve, inoltre, rilasciare apposita dichiarazione nella quale indica che, nel caso in cui eventuali danni fossero risarciti parzialmente, o non lo fossero, rimarrà a suo esclusivo carico l'onere del risarcimento e la responsabilità verso terzi.

E' inoltre a carico del concessionario l'ottenimento delle autorizzazioni, licenze ed ogni altro atto amministrativo tale da consentire l'uso dell'area ai sensi di legge.

ART. 15 - CAUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione della gestione, il concessionario dovrà rilasciare apposita cauzione in conformità con le norme vigenti in materia dell'importo minimo corrispondente al 10% del canone annuale offerto moltiplicato il numero degli anni di concessione (compreso l'eventuale rinnovo).

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. circa le modalità di costituzione della stessa.

ART. 16 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statuali, regionali e provinciali in relazione ai controlli di legge, la gestione dell'area e la erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza della attività svolta dal gestore ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella convenzione e l'applicazione puntuale delle tariffe prestabilite. In proposito l'Amministrazione ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo

di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare l'area, verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati dell'Amministrazione osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative. Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro i tempi stabiliti dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione stessa nel termine perentorio stabilito dalla comunicazione di addebito all'uopo notificata, salvo ogni diritto dell'Amministrazione concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità. L'Amministrazione Comunale e il gestore verificheranno congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione dell'area.

ART. 17 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Molfetta (BA) via Martiri di via Fani, snc (Lama Scotella), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 12.12.2018, un plico chiuso, controfirmato e idoneamente sigillato, a pena di esclusione, su tutti i lembi di chiusura compresi quelli già preincollati, contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto direttamente su tutti i lembi di chiusura ovvero su eventuale materiale plastico utilizzato come striscia incollata sigillante tutti i lembi di chiusura o con ceralacca o piombo sigillanti tutti i lembi di chiusura, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo corriere o agenzia di recapito autorizzata e dovrà portare all'esterno le seguenti indicazioni:

- il nominativo, l'indirizzo e il numero di telefono del mittente;
- l'oggetto della manifestazione di interesse: **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI**

AREA AD USO SPORTIVO SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE”;

- il seguente indirizzo: AL COMUNE DI MOLFETTA – SETTORE PATRIMONIO – via Martiri di via Fani, snc – 70056 Molfetta (BA).

Si darà luogo all’esclusione dalla gara per i concorrenti che non abbiano fatto pervenire il plico dell’offerta nel luogo, nel termine e con le modalità ivi indicate ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta e l’incompetenza o l’irregolarità non sia sanabile.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso non dovesse pervenire a questo Comune integro ed in tempo utile.

Il plico dovrà contenere n. 3 buste, una per la documentazione, una per l’offerta tecnica e una per l’offerta economica, ognuna delle quali analogamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, contrassegnati rispettivamente con le seguenti diciture:

Busta A – Documentazione

Busta B – Offerta tecnica

Busta C - Offerta economica

Le suddette buste, a pena di esclusione, dovranno essere correttamente contrassegnate come sopra indicato e dovranno contenere rispettivamente la seguente documentazione, redatta esclusivamente in lingua italiana:

- Nella Busta A dovrà essere contenuta la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato A) e dovrà essere sottoscritta dal Titolare o dal Legale Rappresentante.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo del concorrente.

- Nella Busta B dovrà essere contenuta l’Offerta tecnico-organizzativa contenente criteri e sub-criteri di valutazione di cui al successivo art. 18 lettera A.

L’Offerta tecnico-organizzativa dovrà essere predisposta e sottoscritto singolarmente dal Titolare o dal Legale Rappresentante.

- Nella Busta C dovrà essere contenuta l’offerta economica. L’Offerta economica dovrà contenere l’offerta espressa in cifre e in lettere della percentuale di rialzo offerta, da applicare sul canone di concessione annuo posto a base di gara, pari ad € 680,00 (Euro seicentottanta/00) IVA esclusa (se dovuta). In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. L’Offerta economica dovrà essere predisposta in un unico documento, sottoscritto singolarmente dal Titolare o dal Legale Rappresentante.

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta idonea.

ART. 18 - PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura aperta sarà espletata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

L'Offerta dovrà essere, a pena di esclusione, composta da una parte economica e da un'offerta tecnico-organizzativa.

Un'apposita Commissione di valutazione, nominata ai sensi della normativa vigente, valuterà i requisiti per la scelta del soggetto idoneo cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, dei partecipanti alla predetta selezione e ne dichiarerà le ammissioni e le esclusioni.

La selezione avverrà fra i soggetti dichiarati ammessi, mediante i seguenti criteri di valutazione dell'offerta tecnico-organizzativa (punteggio max: 80) e dell'offerta economica (punteggio max: 20).

Quindi l'aggiudicatario potrà ottenere massimo 100 punti.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

A) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA

OFFERTA QUALITATIVA E TECNICA - 80 punti		
A	<p>Soggetti che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto (territorio comunale), debitamente documentabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sino a 2 anni di presenza sul territorio: punti 2; • sino a 3 anni di presenza sul territorio: punti 4; • sino a 4 anni di presenza sul territorio: punti 6; • sino a 5 anni di presenza sul territorio: punti 8; • oltre 5 anni di presenza sul territorio: punti 10. <p>Per ciascuna fascia di punteggio alle frazioni di periodo superiori a 6 mesi sarà attribuito un ulteriore punto in più rispetto al punteggio della fascia in cui ricade il concorrente.</p>	Max 10 punti
B	<p>Soggetti che svolgono attività, debitamente documentata, nel settore giovanile e per fasce di utenti in condizioni di fragilità sociale con particolare riguardo a minori, disabili ed anziani; l'attribuzione dei punteggi avverrà sia sulla base del numero degli iscritti/tesserati di cui ai sotto riportati sub-criteri che delle attività svolte in favore dei predetti soggetti, di cui:</p> <p><u>B.1 Numero iscritti tesserati: max 6 punti:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • fino a n.20 tesserati/iscritti under 18 e over 65: punti 2; • da n.21 a n.40 tesserati/iscritti under 18 e over 65: punti 4; • oltre n.40 tesserati/iscritti under 18 e over 35: punti 6; <p><u>B.2 Attività svolte: max 10 punti</u></p>	Max 15



	<ul style="list-style-type: none"> • (per ogni fascia d'età): giochi sportivi: 3 punti; • (per soggetti diversamente abili e per minori): attività ludico- sportiva e/o psicomotricità: 3 punti • (per anziani): attività ricreative e sociali: 2 punti; • altre attività: 1 punto. 	punti												
C	<p>Soggetti che dimostrano adeguata capacità di progettazione e gestione: dovrà essere presentato un programma di massima con indicazione del tempo di utilizzo suddiviso per singole attività sportive/educative/terapeutiche durante l'arco dell'anno (periodo invernale: ottobre - maggio; periodo estivo: giugno - settembre).</p> <p>Il programma di gestione dovrà essere impostato per assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C.1- la finalità di utilizzo formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, del tempo libero e dell'aggregazione: max 8 punti ; • C.2 la massima fruibilità, utilità e sicurezza da parte degli utenti: max 5 punti; • C.3 l'organizzazione del personale utilizzato (qualificazione degli istruttori ed allenatori): per ogni Diplomato/Laureato ISEF verranno assegnati 2 punti fino ad un massimo di 6 punti. • C.4 affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali: max 3 punti: così attribuiti: <ul style="list-style-type: none"> - affiliazione fino a 2 anni: 1 punto; - affiliazione da 2 anni a 4 anni: 2 punti; - affiliazione oltre 4 anni: 3 punti. • C.5 affiliazione a Enti di Promozione Sportiva: max 3 punti così attribuiti: <ul style="list-style-type: none"> - affiliazione fino a 2 anni: 1 punto; - affiliazione da 2 anni a 4 anni: 2 punti; - affiliazione oltre 4 anni: 3 punti. <p>Per i criteri su riportati (C.1 e C.2), la Commissione giudicatrice dovrà tener conto della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati che dovranno essere moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile stabilito per ciascun sottocriterio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Giudizio qualitativo</th> <th>Coefficiente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ottimo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Buono</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Sufficiente</td> <td>0,6</td> </tr> <tr> <td>Mediocre</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>Scarso</td> <td>0,2</td> </tr> </tbody> </table>	Giudizio qualitativo	Coefficiente	Ottimo	1	Buono	0,8	Sufficiente	0,6	Mediocre	0,4	Scarso	0,2	Max 25 punti
Giudizio qualitativo	Coefficiente													
Ottimo	1													
Buono	0,8													
Sufficiente	0,6													
Mediocre	0,4													
Scarso	0,2													



	Non valutabile	0	
D	Partecipazione in forma associata: ai soggetti che parteciperanno all'avviso pubblico in forma associata (A.T.S./R.T.A./A.T.I.), saranno attribuiti 5 punti a prescindere dal numero di soggetti raggruppati.		Max 5 punti
E	<p>Valenza economica del progetto di messa a norma e di recupero dell'impianto: presentazione di progetto per interventi di riqualificazione, da realizzare entro il primo dall'inizio della concessione, con particolare riguardo a quelli finalizzati alla messa a norma dell'impianto ed al recupero funzionale dell'impianto.</p> <p>Al miglior offerente sarà attribuito il punteggio massimo di 25 punti.</p> <p>I punteggi saranno assegnati secondo la seguente formula:</p> $X = \frac{V_{max}}{V_o} * P$ <p>ove: X = punteggio attribuito al concorrente</p> <p>P = 25 punteggio massimo attribuibile</p> <p>Vmax = valore max offerto</p> <p>Vo = valore offerto dal concorrente</p>		Max 25 punti

B) CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA - 20 punti		
F	<p>L'offerta economica sarà valutata sulla base dell'offerta in rialzo sul canone ricognitorio annuo a base d'asta di €.680,00.</p> <p>I punteggi saranno assegnati secondo la seguente formula:</p> $X = \frac{V_{max}}{V_o} * P$ <p>ove: X = punteggio attribuito al concorrente</p> <p>P = 25 punteggio massimo attribuibile</p> <p>Vmax = valore max offerto</p>	Max 20 punti



	V_o = valore offerto dal concorrente	
--	--	--

ART. 19 - ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il Comune, al termine della procedura di assegnazione dell'area, provvederà alla stipula di apposita convenzione.

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio e nell'Amministrazione Trasparente del Comune di Molfetta per almeno 30 giorni naturali e consecutivi.

L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea.

Qualora, a seguito di verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario/i, l'Amministrazione Comunale procederà nell'annullamento dell'atto di concessione provvisoria e, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno causato, si procederà all'avvio di analoga procedura a favore del concorrente classificato successivamente nella graduatoria.

L'atto di convenzione relativo ai servizi in oggetto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare la convenzione la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della concessione, che l'Amministrazione provvederà ad inviare all'aggiudicatario e ai controinteressati, alla fine della procedura di gara. Detta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce semplicemente un presupposto per poter procedere alla stipulazione della convenzione, che resta peraltro subordinata al rispetto, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di legge, delle condizioni fissate nell'avviso di gara e nella modulistica allegata.

La stipulazione della convenzione avverrà nelle forme previste dalla legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere - a suo insindacabile giudizio - alla aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia risarcimento.

Il concessionario, una volta aggiudicata la concessione, ai sensi di quanto disciplinato all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001, non si deve avvalere, pena la risoluzione di diritto della convenzione stessa, dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, un rapporto di dipendenza con la Amministrazione stessa, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

Il concessionario è altresì tenuto ad osservare e a far osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili.

Per un sopralluogo presso l'impianto sportivo, non vincolante ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, è necessario prenotare un appuntamento presso il Settore Patrimonio, tel. _____ dove potranno essere assunte ulteriori informazioni.


I sopralluoghi saranno possibili, previo appuntamento, fino a

Il Responsabile del Procedimento è l'istruttore tecnico Geom. Pasquale De Tullio.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.

29.10.2018

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Pasquale De Tullio



Il Dirigente del Settore Patrimonio
Mauro De Gennaro

